



FONDAZIONE
Dopo Di Noi a PISA - ETS

CODICE ETICO

Novembre 2020

- 1 PREMESSA**
- 2 INTRODUZIONE**
- 2.1 Le ragioni e gli scopi del Codice Etico
- 2.2 I destinatari del Codice Etico
- 2.3 I portatori di interessi: gli stakeholder
- 3 PRINCIPI ETICI GENERALI DI RIFERIMENTO**
- 3.1 Onestà e rispetto delle norme
- 3.2 Professionalità e qualità
- 3.3 Rispetto della persona e pari opportunità
- 3.4 Sussidiarietà
- 3.5 Prevenzione della corruzione
- 3.6 Conflitto d'interesse
- 3.7 Tutela della *par condicio*
- 3.8 Trasparenza
- 3.9 Riservatezza
- 3.10 Documentazione delle operazioni
- 4 CRITERI GENERALI DI CONDOTTA**
- 4.1 Norme generali
- 4.2 Rapporti con i fornitori
- 4.3 Rapporti con le Istituzioni pubbliche
- 4.4 Rapporti con i media
- 4.5 Rapporti con l'ambiente
- 4.6 Rapporti con i privati
- 5 CRITERI DI CONDOTTA NEL LAVORO**
- 5.1 Rispetto, onestà e integrità
- 5.2 Correttezza, cooperazione, collaborazione e efficacia
- 5.3 Responsabilità, controllo e crescita professionale
- 5.4 Formazione
- 5.5 Molestie sul luogo di lavoro
- 5.6 Tutela del patrimonio aziendale e dei luoghi di lavoro
- 6 TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE**
- 6.1 Generalità
- 7 RAPPORTI CON GLI UTENTI E MISURE PER LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI**
- 7.1 Generalità
- 7.2 Rapporto con gli utenti
- 7.3 Prestazioni a tariffa
- 7.4 Prestazioni a rendiconto
- 7.5 Fatturazione delle prestazioni
- 8 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO**
- 8.1 Organismo di vigilanza
- 8.2 Comunicazione e formazione
- 8.3 Violazione del Codice Etico
- 8.4 Entrata in vigore

1 PREMESSA

La Fondazione DOPO DI NOI A PISA ETS (d'ora in poi Fondazione) è una persona giuridica di diritto privato, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone di progettare e realizzare interventi sanitari, sociali e sociosanitari a favore di categorie sociali deboli rappresentate da soggetti con disabilità, motorie e/o intellettive e/o relazionali in età post scolare allo scopo di migliorarne la qualità della vita garantendo un ambiente ed un sistema di accoglienza stimolante e protettivo capace di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli assistiti sotto ogni profilo.

La Fondazione, in particolare, persegue i seguenti specifici scopi:

- acquisire, progettare e realizzare, direttamente o indirettamente, adeguate strutture di accoglienza per ospitare, al fine di fornire prestazioni socio assistenziali anche orientate alla rieducazione ed al reinserimento sociale, soggetti appartenenti a categorie sociali deboli e che siano portatori di disabilità, motorie e/o intellettive e/o relazionali in età post scolare;
- organizzare, gestire e condurre nel rispetto delle specifiche normative di riferimento, sia direttamente che con l'intervento anche di terze parti specializzate, le strutture di accoglienza di cui alla precedente lett. a) assicurando ospitalità giornaliera ovvero permanente secondo la particolare condizione dell'ospite;
- concordare con Enti e soggetti pubblici competenti istituzionalmente forme e modalità di affidamento e/o collaborazione e/o integrazione con l'obiettivo di ottimizzare l'impiego delle strutture proprietarie gestite e di fornire un servizio di elevato livello alla popolazione bisognosa ed affetta da disabilità, motorie e/o intellettive e/o relazionali residente nel territorio di riferimento corrispondente a quello di azione del Fondatore;
- promuovere, progettare e gestire, direttamente ed in collaborazione con gli Enti pubblici competenti, percorsi ed iniziative di formazione tendenti a preparare personale specializzato e professionalizzato per la cura e l'assistenza degli ospiti delle strutture di accoglienza di cui al punto che precede;
- realizzare indagini, studi, campagne promozionali e di stampa di ogni tipo idonei a perseguire gli scopi sopra richiamati.

La Fondazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale negli ambiti di propria operatività istituzionale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto 3 luglio 2017, n.112;
- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate appartenenti alle categorie sopra indicate o di attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche orientate a persone svantaggiate appartenenti alle categorie sopra indicate.

La Fondazione può altresì svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale svolta, entro i limiti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Per perseguire le finalità e svolgere le attività, la Fondazione può, a titolo esemplificativo:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzione di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti. Amministrare beni e risorse degli ospiti delle strutture nell'interesse esclusivo dei

medesimi e nel rispetto delle forme di affidamento consentite dalle leggi vigenti tempo per tempo;

- raccogliere fondi, contributi e donazioni, sia provenienti in modo istituzionale dal Fondatore per il quale espleta funzione strumentale sia da soggetti diversi, finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di progetti, strutture, interventi e servizi;
- promuovere e sviluppare contatti, scambi e collaborazioni, in Italia ed all'estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici che privati, che possano collaborare o concorrere, a qualsiasi titolo, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;
- compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, ivi comprese quelle di tipo promozionale, di comunicazione e di pubblica sensibilizzazione, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione si avvale:

- dei contributi erogati dal Fondatore per la realizzazione di specifici progetti dallo stesso soggetto approvati nel quadro di accordi ed intese anche a carattere pluriennale;
- dei contributi erogati da Enti pubblici e privati in relazione agli accordi convenzionali stipulati con gli stessi;
- dei finanziamenti e contributi derivanti dalla partecipazione a bandi pubblici e privati per la realizzazione di progetti ed attività coerenti con il proprio scopo istituzionale;
- di fondi raccolti attraverso raccolte fondi, sia occasionali sia in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- di avanzi degli esercizi precedenti, in tal modo destinati;
- di proventi delle attività di interesse generale o diverse della Fondazione, e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta, ivi compreso l'eventuale sfruttamento di brevetti e di altri mezzi di protezione delle opere dell'ingegno.

La responsabilità che da sempre la Fondazione si è assunta nel contesto civile, sociale ed economico in cui opera; la consapevolezza che tale responsabilità non può prescindere dal fondamentale orientamento all'etica che, se non deve mai mancare in nessun contesto, diviene il vero e proprio "marchio di fabbrica" in una Fondazione per natura orientata alla promozione del bene comune; la vocazione della Fondazione verso il proprio territorio di riferimento, hanno indotto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ad approvare questo Codice Etico, che rappresenta l'insieme dei diritti e dei doveri morali che definiscono le responsabilità etico-sociali di ogni comportamento nell'ambito della Fondazione.

Il Codice Etico, nato dunque per una spinta endogena strettamente connessa all'orizzonte ideale della Fondazione, recepisce i principi stabiliti dal D. Lgs. 231/01.

Tutti i dipendenti e collaboratori (ma anche gli altri destinatari: amministratori, revisori, partners, fornitori della Fondazione) sono perciò chiamati ad operare con la correttezza che li ha contraddistinti finora, attuando i principi e i valori contenuti nel presente Codice.

2 INTRODUZIONE

2.1 Le ragioni e gli scopi del Codice Etico

Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, esprime l'insieme degli impegni e delle responsabilità della Fondazione medesima nei confronti dei suoi stakeholder e costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione disciplinato dal D. Lgs. 231/01.

Nel Codice Etico sono individuati sia i principi guida sia le direttive fondamentali di comportamento che i destinatari devono osservare nello svolgimento delle proprie mansioni e attività.

La natura della Fondazione richiede che i rapporti con l'esterno siano improntati a una puntuale osservanza delle leggi, delle regole di correttezza e trasparenza, nel rispetto degli interessi legittimi dei propri stakeholder.

Si rende pertanto necessario individuare e definire i valori che tutti i destinatari del Codice Etico - ivi compresi tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano rapporti o relazioni con la Fondazione operando per il perseguimento dei suoi obiettivi - devono condividere, accettando responsabilità, ruoli e modelli di condotta dell'agire in nome e/o per conto e/o in collaborazione della Fondazione stessa.

In generale, non sono etici tutti quei comportamenti che costituiscano la violazione dei canoni di correttezza nei rapporti interni ed esterni.

Nell'ambito del normale svolgimento delle attività, i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia instaurato, a qualsiasi titolo, con la Fondazione.

2.2 I destinatari del Codice Etico

Sono destinatari del Codice Etico:

- gli esponenti della Fondazione, e cioè i componenti degli organi statutari;
- i dipendenti che hanno un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione;
- chiunque abbia un rapporto di collaborazione con la Fondazione, compresi i consulenti e tutti coloro che entrano in rapporto con essa;
- i terzi che svolgano attività nell'interesse e/o a vantaggio della Fondazione.

Per indicare i soggetti tenuti all'osservanza del presente Codice Etico si fa pertanto riferimento, sinteticamente, ai "destinatari".

A tutti i destinatari è fornita un'adeguata informativa circa i contenuti del Codice Etico in modo da consentirne la più scrupolosa osservanza per tutta la durata del rapporto con la Fondazione.

In particolare, il Codice Etico è portato a conoscenza dei membri degli Organi della Fondazione, dei suoi dipendenti e di tutti coloro con i quali la Fondazione intrattiene rapporti correnti, continuativi o meno, attraverso strumenti di comunicazione adeguati, ed è disponibile al pubblico sul sito internet della Fondazione.

2.3 I portatori d'interesse: gli stakeholder

La Fondazione è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne i legittimi interessi. Per questo motivo, intende condurre le proprie attività nel rispetto delle comunità locali e sostenere iniziative di valore culturale e sociale anche al fine di ottenere sempre ulteriori miglioramenti della propria immagine.

In tale contesto, si considerano stakeholder tutti i soggetti (individui, gruppi, istituzioni, ecc) i cui interessi sono influenzati dagli effetti, diretti o indiretti, delle attività della Fondazione.

I portatori d'interesse sono quindi: le Pubbliche Amministrazioni, specie quelle locali, gli utenti (nella accezione più ampia), i dipendenti, i collaboratori, le Associazioni e le Istituzioni nazionali, i fornitori, i partners, e, data la natura della Fondazione, le comunità nelle quali opera.

La Fondazione promuove il dialogo e il confronto con gli stakeholder, che si riconoscono nei suoi canoni etici, in modo da comprendere e tenere conto adeguatamente delle loro attese. Ogni destinatario del codice etico dovrà quindi conformare la propria attività nei confronti degli stakeholder ai principi di trasparenza, responsabilità, indipendenza e professionalità, nel rispetto reciproco.

La Fondazione instaura un sistema di relazioni tendenti a creare stabili rapporti basati su reciproche relazioni di fiducia con le comunità e le istituzioni delle aree in cui opera.

3 PRINCIPI ETICI GENERALI DI RIFERIMENTO

Tutti i destinatari del presente Codice Etico hanno l'obbligo di conoscere le norme vigenti, di astenersi da comportamenti a esse contrari e di rivolgersi a un superiore o all'Organismo di Vigilanza per chiarimenti, segnalando eventuali violazioni da parte di esponenti e rappresentanti, dipendenti, collaboratori o terzi (ivi compresi partners e fornitori).

I destinatari del Codice devono inoltre collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni e informare le controparti dell'esistenza del Codice stesso.

Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi espressi, e di verificare il funzionamento e l'efficacia del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 adottato dalla Fondazione, è istituito un Organismo di Vigilanza nonché un Sistema Sanzionatorio che prevede e disciplina le ipotesi di commissione di illeciti e prevede l'irrogazione di idonee sanzioni.

In ogni rapporto contrattuale le controparti devono essere informate dell'esistenza di principi etici contenuti nel Codice e rispettarli, pena le conseguenze stabilite dal contratto.

3.1 Onestà e rispetto delle norme

L'onestà e il rispetto delle norme, oltre a rappresentare il principio fondamentale per tutte le attività, costituiscono l'elemento essenziale nella gestione della Fondazione.

Nell'ambito della loro attività, i destinatari, e tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Fondazione sono tenuti a rispettare le vigenti leggi nazionali e comunitarie, e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale.

L'adozione di comportamenti in contrasto con le vigenti leggi, con gli obblighi e gli adempimenti di carattere tributario, anche se adottati nell'interesse della Fondazione, non sono in nessun caso tollerati dalla medesima; pertanto, l'eventuale violazione comporterà l'adozione delle sanzioni previste dal Sistema Sanzionatorio.

3.2 Professionalità e qualità

I destinatari svolgono le proprie attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi assegnati ed assumendosi le responsabilità che competono loro.

I destinatari sono tenuti - nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni - al rispetto delle procedure previste dai protocolli, secondo i più alti standard di professionalità e qualità.

3.3 Rispetto della persona e pari opportunità

La Fondazione, nell'ambito dei processi decisionali che influiscono sulle relazioni con i propri stakeholder, non consente alcun tipo di discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze e appartenenze religiose dei suoi interlocutori.

Il primato della persona, in particolare, tende ad assicurare il benessere fisico, psichico e morale degli assistiti, con azioni miranti alla eliminazione od alla riduzione degli stati di malattia o di difficoltà. La centralità della persona eleva il rapporto fra gli operatori della Fondazione e gli assistiti come intesa fra persone che tendono a riconoscersi sulla base dei medesimi bisogni umani e della comune esperienza del dolore e della sofferenza.

Le attività assistenziali vanno svolte nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona assistita, salvaguardandone la dignità e la libertà.

Inoltre, viene assicurato il rispetto dell'integrità fisica, culturale e morale di tutte le persone con cui la Fondazione si relaziona, oltre alla garanzia di condizioni di lavoro sicure e salubri. In particolare, è tutelato e promosso il valore del capitale umano, al fine di migliorare e accrescere le competenze possedute dai propri dipendenti.

Non sono tollerate richieste e minacce che inducano amministratori, dipendenti e collaboratori esterni ad agire contro la legge o contro il Codice Etico.

3.4 *Sussidiarietà*

La Fondazione si ispira al principio di sussidiarietà, inteso come affiancamento allo Stato e come supporto degli enti beneficiati dall'attività della Fondazione, e non come sostituzione degli stessi, nello svolgimento delle loro funzioni.

3.5 *Prevenzione della corruzione*

La Fondazione, nella conduzione delle sue attività, vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio. A tal fine si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione di tali reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

A tal riguardo la Fondazione, fermo restando quanto più appresso specificato per quanto concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione e tra privati, non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurare loro vantaggi diretti o indiretti; è invece consentito accettare o offrire doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia, per particolari ricorrenze e di modesto valore.

I regali e vantaggi offerti, ma non accettati, che eccedono il valore modico devono essere segnalati al Presidente e all'Organismo di Vigilanza.

La Fondazione - anche allo scopo di diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'Ente e combattere la *cultura del silenzio* - garantisce la riservatezza delle segnalazioni pervenute da parte sia dei soggetti "apicali" che dei "sottoposti" aventi ad oggetto condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La Fondazione non tollera l'adozione di alcuna misura discriminatoria nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra.

3.6 *Conflitto d'interesse*

La Fondazione s'impegna a mettere in atto misure idonee a prevenire ed evitare fenomeni di conflitto d'interesse.

Il conflitto d'interesse si manifesta sia nel caso in cui un componente gli Organi della Fondazione, ovvero un dipendente/collaboratore, persegua interessi diversi da quello della *mission* della Fondazione sia qualora si avvantaggi personalmente di opportunità della Fondazione. Senza il consenso della Fondazione, i dipendenti della Fondazione, nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, non possono svolgere attività lavorativa di alcun genere (come dipendente, consulente, membro del Consiglio di Amministrazione, membro dell'Organo di controllo, ecc), a favore di società, associazioni o enti, fornitori e destinatari di erogazioni da parte della Fondazione. Eventuali situazioni che possano anche solo apparire in conflitto d'interesse devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

3.7 *Tutela della par condicio*

La Fondazione intende tutelare il valore della parità di condizioni, astenendosi da comportamenti atti a favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti a scapito di altri.

Inoltre, s'impegna a operare in modo equo e imparziale, adottando lo stesso comportamento verso tutti gli interlocutori (ad esempio, utenti, collettività, Pubblica Amministrazione) con cui entra in contatto.

3.8 *Trasparenza*

La Fondazione assicura informazioni corrette, complete, adeguate e tempestive sia verso l'interno sia verso l'esterno.

In particolare, il bilancio deve assicurare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico.

Le comunicazioni od i progetti che vengono resi ad Autorità, ad Istituti bancari, ai creditori ed ai terzi in genere, devono essere conformi alle risultanze di bilancio e, comunque, rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione. In ogni caso va evitata qualsiasi indicazione non corrispondente al vero o comunque idonea ad indurre in errore i terzi.

Analoghi criteri vanno osservati nelle iniziative o nelle attività promozionali svolte al fine di conseguire l'eventuale apporto dell'oblatività privata.

Nessuna sollecitazione o influenza può essere esercitata nei confronti di chi è stato chiamato - o può ragionevolmente essere chiamato - a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria.

3.9 *Riservatezza*

La Fondazione considera la protezione dei dati personali come un diritto fondamentale; assicura perciò la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso, garantendo - anche mediante periodica formazione ai soggetti incaricati - l'osservanza della normativa in materia, ed evitando il trattamento non consentito di dati personali. Nell'acquisizione, e protezione dei dati

personali (in specie Regolamento UE 679/2016), devono essere scrupolosamente osservate le modalità previste dalla legislazione vigente.

Particolare cura è dedicata alla protezione dei dati sensibili e giudiziari.

I destinatari non possono utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

Qualsiasi informazione relativa alla Fondazione, acquisita o elaborata dal dipendente o da qualsiasi collaboratore nello svolgimento o in occasione dell'attività lavorativa, ha natura riservata e non può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa se non previsto dal Regolamento vigente. Nella nozione di informazioni riservate rientrano tutti i dati, le conoscenze, gli atti, i documenti, le relazioni, gli appunti, gli studi, i disegni, le fotografie e qualsiasi altro materiale attinente all'organizzazione ed ai beni aziendali, alle operazioni finanziarie, alle attività di ricerca e sviluppo, nonché ai procedimenti giudiziari ed amministrativi relativi alla Fondazione.

Per informazione riservata si intende altresì qualsiasi informazione confidenziale concernente fatti o circostanze non di pubblico dominio, di particolare rilevanza sotto il profilo organizzativo, patrimoniale, finanziario, economico o strategico, sia che riguardi la Fondazione che gli enti o i partner della stessa.

L'obbligo di riservatezza rimane in vigore anche dopo la cessazione del rapporto con la Fondazione.

Qualsiasi informazione riservata deve essere conservata in luoghi inaccessibili a persone non autorizzate.

3.10 Documentazione delle operazioni

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime. Per ogni operazione deve esistere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni medesime e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Nessuna movimentazione di fondi può essere effettuata senza la contestuale documentazione scritta, secondo le modalità fissate nel precedente comma.

4 CRITERI GENERALI DI CONDOTTA

4.1 Norme generali

I destinatari devono mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e in sintonia con le politiche della Fondazione.

Nelle relazioni con gli utenti sono proibiti comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alle norme vigenti e al presente Codice Etico.

Il Codice Etico deve essere rispettato anche nei rapporti con mass media, Istituzioni pubbliche, organizzazioni politiche e sindacali.

4.2 Rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca di un giusto vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità, alla correttezza, all'imparzialità e all'equità. Nella selezione di un fornitore, i criteri sono basati sulla valutazione dei livelli di qualità, dell'idoneità tecnico professionale e del rispetto dell'ambiente oltre che dell'economicità. Nel processo di selezione non sono ammesse e accettate pressioni indebite, finalizzate a favorire un fornitore piuttosto che un altro e tali da minare la credibilità e la fiducia riposta nella Fondazione per quel che concerne la trasparenza e il rigore nell'applicazione delle leggi e delle procedure interne.

4.3 Rapporti con le Istituzioni Pubbliche

I soggetti preposti ai rapporti con le Istituzioni Pubbliche devono mantenere la massima trasparenza, chiarezza e correttezza.

Tali rapporti non devono indurre le Istituzioni Pubbliche a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti.

Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti delle Istituzione Pubbliche a loro parenti, sia italiani sia di altri Paesi, salvo che si tratti di doni di modico valore o comunque siano conformi agli usi in essere.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole riguardo a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una richiesta alla Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto delle leggi vigenti e della correttezza.

Se la Fondazione utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo

personale o nei confronti del soggetto “terzo” siano applicate le stesse direttive valide per i dipendenti dell’ente.

Inoltre, la Fondazione non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto “terzo” quando si possano creare conflitti d’interesse.

Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- assumere, alle proprie dipendenze ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti e/o affini fino al terzo grado), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa, o ad avallare le richieste effettuate dalla Fondazione alla Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa deve essere segnalata tempestivamente al Presidente e all’Organismo di Vigilanza.

4.4 Rapporti con i media

Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell’informazione, la comunicazione della Fondazione verso l’esterno è improntata al rispetto del diritto all’informazione.

La Fondazione si impegna a rendere note anche a mezzo Internet le informazioni utili alla piena comprensione delle attività svolte, dei possibili effetti per la collettività e dei programmi futuri.

In nessun caso i destinatari si prestano a divulgare notizie false e tendenziose, riguardanti sia le attività della Fondazione sia le risultanze delle attività professionali o le relazioni con gli stakeholder in generale.

I rapporti con la stampa devono essere tenuti solo da persone autorizzate e nell’interesse della Fondazione.

Nel caso di partecipazioni a convegni, pubblici interventi e pubblicazioni in genere, i dipendenti e i collaboratori devono essere autorizzati dalla Fondazione.

4.5 Rapporti con l’ambiente

La Fondazione svolge le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente e ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle prestazioni in ambito ambientale.

A tal fine gestisce le proprie attività minimizzando gli impatti ambientali e ottimizzando l’uso delle risorse naturali.

4.6 Rapporti con i privati

La Fondazione non tollera che siano condotte pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri.

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dal Presidente o dal Vice Presidente e documentato in modo adeguato.

È proibita l'accettazione di denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti con la Fondazione. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale di modico valore dovrà respingerli e informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

5 CRITERI DI CONDOTTA NEL LAVORO

Il fattore umano interno è la principale risorsa della Fondazione. Occorre che esso si sviluppi sotto il profilo culturale, professionale e operativo.

Ad ogni funzione e ad ogni livello è richiesto di portare i propri contributi creativi per sviluppare un ambiente in cui le persone possano avere passione per ciò che fanno, possano contribuire con pensieri innovativi e possano avere atteggiamenti aperti, collaborativi e leali.

Tutti devono lavorare nell'ambito del proprio settore e delle proprie mansioni con l'obiettivo principale di elevare il livello della qualità del servizio offerto.

E' indispensabile che il lavoratore, intendendosi per tale sia il dipendente che il collaboratore esterno adibito al funzionamento/manutenzione della struttura, sia attento alle esigenze esterne e degli stakeholder, in grado di dialogare e cooperare con essi, capace di leggere il cambiamento dei bisogni.

Il pieno rispetto della legge è regola fondamentale per la Fondazione.

Nell'ambito delle proprie funzioni, i lavoratori sono tenuti a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni di legge, soprattutto (ma non solo) nei casi in cui tali violazioni siano soggette a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative.

La Fondazione, anche in considerazione della attività che svolge ed a tutela della propria immagine, ritiene non compatibile e pertanto di non poter ammettere che i propri dipendenti e/o collaboratori facciano uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di effetto analogo o che siano altrimenti vietate, comprese le sostanze dopanti di tutti i generi, in quanto vietate dalla legge ed il cui utilizzo è comunque contrastante con i principi etici e morali diretti alla tutela della salute individuale e collettiva.

Inoltre, i dipendenti devono osservare, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà, anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi a loro applicabili.

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione, nonché la reputazione e l'immagine della Fondazione costituiscono un patrimonio prezioso e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta di ciascun dipendente o collaboratore. Pertanto, la condotta anche di un solo lavoratore non conforme alle norme del presente Codice può, di per sé, causare danni rilevanti alla Fondazione.

Ogni lavoratore è tenuto, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione e dell'immagine della Fondazione, sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi.

5.1 Rispetto, onestà e integrità

Ciascun lavoratore riconosce e tutela la dignità personale, la sfera privata ed i diritti di personalità di qualsiasi individuo con cui entri in rapporto.

Ciascun lavoratore esercita la sua attività con donne e uomini di origini, cultura, religione, orientamento e scelte diverse. Non compie atti di discriminazione, molestie od offese (sessuali, personali o di altra natura) di alcun genere, ispirando ogni proprio comportamento ai valori tutti fissati dalla Costituzione Italiana.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, ciascun lavoratore si comporta con trasparenza ed onestà, assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie funzioni, è partner affidabile e non fa promesse che non sia in grado di mantenere.

Ciascun lavoratore persegue nell'esercizio della propria attività la missione e i valori della Fondazione ed è onesto e trasparente nelle strategie, negli obiettivi e nelle operazioni. Si attiene alle direttive legali vigenti ed evita conflitti di interesse. Tiene in considerazione nel modo più ampio le implicazioni etiche del proprio lavoro, in modo da evitare conseguenze negative non intenzionali.

Ciascun lavoratore osserva, in particolare, le regole della cortesia e della tolleranza, rispettando le differenze culturali e le diversità umane, di contesto e di esperienza.

Le regole fissate valgono sia nei rapporti con i propri colleghi, collaboratori o preposti, sia nei rapporti con terzi e in generale verso tutti gli stakeholders della Fondazione.

5.2 Correttezza cooperazione collaborazione e efficacia

Ciascun lavoratore evita, sia con enti esterni che con l'organizzazione interna, comportamenti che non siano trasparenti.

Ciascun lavoratore è consapevole che l'ampiezza dei problemi connessi con i temi e i programmi affrontati dalla Fondazione esigono un alto livello di cooperazione e di collaborazione tra istituzioni e governi locali. Ricerca, pertanto, tutte le opportunità per operare in maniera collaborativa con gli altri, in modo da massimizzare le risorse, le sinergie, la creatività, l'apprendimento e l'impatto positivo delle soluzioni proposte.

Ciascun lavoratore determina l'efficacia della propria azione e/o di gestione attraverso un processo di confronto e di mutuo apprendimento con gli operatori, nonché di misurazione oggettiva dell'efficacia e dell'efficienza del proprio operato. Determina e dimostra come la propria attività contribuisca al raggiungimento della missione della Fondazione e all'avanzamento del bene socio-culturale. Considera in modo strategico le proprie attività, valuta la loro sostenibilità nel tempo, la loro focalizzazione e durata, in modo da garantirne la massima efficacia.

5.3 Responsabilità controllo e crescita professionale

Il Presidente ed il Direttore sono responsabili dei lavoratori che operano all'interno della struttura e sono tenuti ad adempiere ai relativi obblighi di organizzazione e di controllo. In particolare, vigilano diligentemente per prevenire violazioni di legge o del presente Codice.

In particolare, il Direttore ha, nei confronti dei dipendenti e collaboratori, l'obbligo di:

- comunicare al personale, in maniera precisa, completa e vincolante, gli obblighi da adempiere e specificamente l'obbligo di osservanza delle norme di legge e del presente Codice (obbligo di istruzione);
- comunicare loro, in maniera inequivocabile, che le eventuali violazioni di legge o del presente Codice, oltre ad essere disapprovate, possono costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare, in conformità alla normativa vigente (obbligo di informazione disciplinare);
- esplicitare loro i compiti assegnati e provvedere ad ogni attività formativa del caso, affinché ciascuno svolga le proprie funzioni con la necessaria dotazione di competenze e di strumenti (obbligo di formazione);
- fornire periodicamente loro feed-back sull'andamento del lavoro, sulla qualità dello stesso e sulle variazioni dei piani strategici (obbligo di valutazione);
- vigilare in via continuativa in merito al rispetto da parte loro delle norme di legge e del presente Codice (obbligo di controllo);

- riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le proprie rilevazioni nonché le notizie apprese in merito a potenziali o attuali violazioni di norme di legge o del presente codice da parte di qualsiasi soggetto (obbligo di vigilanza);
- attuare o promuovere l'adozione di misure idonee ad evitare il protrarsi di violazioni ed impedire ritorsioni a danno dei propri collaboratori o di qualsiasi altro dipendente (obbligo di prevenzione).

5.4 Formazione

La Fondazione ritiene che la complessità sia delle problematiche affrontate che dell'organizzazione dei progetti e dei processi richieda un sostegno e un investimento continui.

Per questo motivo la formazione è vista come un'attività non episodica ma strutturale, parte integrante dell'attività lavorativa, finalizzata a far crescere e tutelare il valore della conoscenza e della qualità professionale delle persone.

5.5 Molestie sul luogo di lavoro

La Fondazione esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne siano rispettati i valori costituzionali e non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.

La Fondazione non ammette molestie sessuali, di alcun genere, e in particolare quelle concretanti nella subordinazione della possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali ovvero nella formulazione di proposte di relazioni interpersonali private che risultino sgradite alla persona che ne sia destinataria.

5.6 Tutela del patrimonio aziendale e dei luoghi di lavoro

Ciascun destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni e delle risorse, materiali o immateriali, affidategli per espletare i suoi compiti, nonché dell'utilizzo delle stesse in modo conforme all'interesse della Fondazione.

Ciascun lavoratore deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite o suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, ex art. 2087 c.c., onde evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.

La pianificazione tecnica dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei processi deve essere improntata al più alto livello di rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di prevenzione dei relativi rischi.

I beni aziendali della Fondazione e, in particolare, gli impianti, le attrezzature situate nei luoghi di lavoro (es. telefoni, fotocopiatrici, PC compreso software e Internet/Intranet, macchine, utensili, ecc.) sono utilizzati per ragioni di servizio, ai sensi della normativa vigente.

In nessun caso è consentito utilizzare i beni aziendali e, in particolare, le risorse informatiche e di rete della Fondazione per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'odio razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione dei diritti umani, e più in generale ai valori dettati dalla Costituzione italiana.

Non è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvo nei casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidate.

Tutti gli utenti sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni del presente codice finalizzate a garantire e tutelare il patrimonio informativo e a rispondere a precisi obblighi di legge. La Fondazione si riserva il diritto di sanzionare ogni accertata violazione delle regole dettate.

6 TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

6.1 Generalità

La Fondazione s'impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.

Tutti i lavoratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

7 RAPPORTI CON GLI UTENTI E MISURE PER LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI

7.1 Generalità

I ricoveri e, in genere, la individuazione del tipo di prestazioni da erogare, devono essere disposti e conclusi esclusivamente in funzione di esigenze o bisogni degli assistiti in corrispondenza alle attività proprie della Fondazione.

Qualora si accerti che gli assistiti non siano nelle condizioni di fruire utilmente delle prestazioni erogabili dalla Fondazione, il personale addetto all'assistenza dovrà immediatamente segnalare tali condizioni e circostanze, accertate dai Responsabili di riferimento, al fine di consentire la valutazione della dimissibilità e l'assunzione dei relativi provvedimenti.

7.2 Rapporto con gli utenti

La Fondazione, attraverso la professionalità dei propri operatori e le strutture tecnologiche di cui dispone, vuole assicurare agli utenti adeguati standard di prestazioni e di prestazioni accessorie, anche a supporto dei bisogni sociali ed assistenziali.

La Fondazione promuove e gestisce l'utilizzo, puntuale e personale, del consenso informato, al fine di consentire ad ogni utente di avere esatta conoscenza dei trattamenti e di aderire al piano diagnostico e terapeutico.

La Fondazione cura la raccolta di tutti i dati ed elementi utili per la migliore formazione delle diagnosi e del trattamento; nello stesso tempo assicura che i dati raccolti saranno trattati ai fini del programma d'intervento e della rendicontazione al S.S.N., assicurando la maggiore riservatezza sotto ogni altro profilo.

7.3 Prestazioni a tariffa

Nelle prestazioni remunerate dalla Pubblica Amministrazione con applicazione di tariffe forfettarie predeterminate, va assicurata l'erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o convenuti in specifiche convenzioni. Nei protocolli di cura e nelle procedure interne deve inoltre essere assicurato il recepimento dei vincoli all'erogazione delle prestazioni imposte dalla legge o dai provvedimenti delle Autorità sanitarie.

7.4 Prestazioni a rendiconto

In caso di prestazioni o servizi o ricerche finanziate dalla Pubblica Amministrazione sulla base dei costi effettivi occorsi, la previsione del costo complessivo va effettuata sulla base di computi ragionevoli ed attendibili.

La rendicontazione va resa sulla base dei costi e degli oneri effettivi occorsi. Agli atti vanno conservati i rendiconti resi alla Pubblica Amministrazione, corredati di tutti gli elementi giustificativi.

7.5 Fatturazione delle prestazioni

Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nella Fondazione, si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare nel rispetto della legislazione tempo per tempo vigente.

E' vietato, in particolare:

- erogare prestazioni non coerenti con lo stato del soggetto assistito;
- fatturare prestazioni per servizi non effettivamente erogati;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.

8 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

I destinatari e comunque tutti coloro che svolgono attività per conto della Fondazione devono conoscere tutte le norme contenute nel Codice Etico e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione, derivanti dalla legge o da procedure e regolamenti interni. Inoltre, ogni destinatario deve prendere visione e accettare in forma esplicita quanto contenuto nel presente Codice Etico, nel momento di costituzione del rapporto, di prima diffusione del Codice o di sue eventuali modifiche o integrazioni rilevanti.

8.1 Organismo di Vigilanza

Composizione, compiti, poteri e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinati nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato.

Con riferimento al Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza deve:

- monitorare e supportare l'applicazione del Codice;
- relazionare periodicamente e segnalare eventuali violazioni al Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- proporre, ove necessario, una revisione periodica del Codice Etico;
- proteggere e assistere i dipendenti che segnalano comportamenti non conformi al Codice;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali anomalie al fine di adottare manovre correttive efficaci;
- promuovere e predisporre i programmi di comunicazione e formazione dei lavoratori.

8.2 Comunicazione e formazione

La Fondazione promuove l'applicazione del Codice da parte dei destinatari anche mediante inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l'obbligo di osservarne le disposizioni; cura la sua trasmissione ai destinatari, che firmano per presa d'atto al momento del ricevimento, nonché la sua diffusione.

La Fondazione garantisce inoltre sessioni formative, anche differenziate secondo il ruolo e le responsabilità dei destinatari, e dedicate alla sensibilizzazione sui contenuti del Codice Etico ed in generale sull'attuazione del D. Lgs n. 231/2001.

Il Codice è portato a conoscenza di tutti i possibili interessati sia interni sia esterni mediante apposite attività di comunicazione:

- pubblicazione sul sito Internet istituzionale;
- invio mediante posta tradizionale/ a mezzo fax / a mezzo e-mail certificata;
- affissione di alcune copie nei locali sede della Fondazione.

8.3 Violazione del Codice Etico

In considerazione dell'importanza del rispetto delle norme comportamentali contenute nel presente Codice, soprattutto in considerazione delle gravi conseguenze derivanti per l'Ente dall'introduzione del D. Lgs. n. 231/01, le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Codice saranno assoggettate a sanzioni disciplinari.

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del Codice verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira la Fondazione.

Le violazioni delle disposizioni del codice concretano una lesione del rapporto fiduciario con la Fondazione e costituiscono un illecito disciplinare: l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale.

Eventuali provvedimenti sanzionatori per violazione del codice saranno commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per la Fondazione e saranno adottati nel rispetto della normativa applicabile e dei contratti collettivi nazionali applicati dalla Fondazione.

Per quanto concerne i collaboratori e i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile. L'imposizione agli stessi soggetti, pur quando espressamente prevista, di ciascuno dei doveri contemplati dal presente codice, si intende sempre condizionata dalle caratteristiche del rapporto con essi intercorrente, ed operante nei limiti compatibili con le stesse, e in particolare con l'autonomia che loro spetta e che si intende fatta salva e in alcun modo compromessa.

Qualora violazioni delle previsioni del Modello siano commesse da membri degli Organi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni e che potranno consistere nell'archiviazione del procedimento, nel caso in cui non sia stata accertata alcuna violazione, ovvero, in caso contrario, nel rimprovero verbale, nella censura scritta e, nei casi più gravi, nella sospensione o revoca.

Qualora la violazione sia stata commessa da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, nella seduta in cui si discute l'infrazione il membro o i membri stessi saranno tenuti ad astenersi dalle relative deliberazioni.

In ogni caso di violazione del presente codice, l'autore del fatto e ogni soggetto che ne abbia la responsabilità anche solo per colpa saranno chiamati a rispondere dei danni d'ogni genere provocati alla Fondazione.

8.4 Entrata in vigore

Il presente Codice Etico, la cui revisione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, è entrato in vigore il 24.06.2019.